

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA**  
TERZA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Anna Laura Magliulo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale 3376/2020, avente ad oggetto: *azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 del Codice civile*

**TRA**

**Fallimento**

in persona del curatore fallimentare,

*Attore*

**E**

*Convenuti*

**Conclusioni:**

All'udienza del 2 febbraio 2022, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini *ex* articolo 190 del Codice di procedura civile.

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 7 luglio 2020, la curatela del Fallimento ha convenuto in giudizio i coniugi sig.ri

al fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto a rogito per notar del 10 maggio 2015 ( , trascritto, il successivo 25 maggio, presso le Conservatorie

con il quale la ha costituito, unitamente al coniuge sig. un fondo patrimoniale nel quale sono confluite le unità immobiliari indicate in premessa di citazione.

Deduceva, al riguardo, parte attrice che la è stata dichiarata fallita con sentenza del 23 novembre 2011, dopo la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo – la cui istanza era stata fondata anche sul positivo giudizio di fattibilità del piano concordatario reso dal professionista incaricato dalla fallita, – su proposta del Commissario Giudiziale, “*che ha riscontrato la assoluta infattibilità del piano, e dunque pronunciato la decozione*”.

Ha ancora dedotto l'attrice che il curatore, esaminata la documentazione agli atti della procedura, ha promosso nei confronti della predetta professionista (oltre che degli amministratori e sindaci della fallita) azione risarcitoria, quantificata in € 3.737.747,00 e che le ragioni della milionaria azione risarcitoria proposta ai danni della , quale attestatrice del piano sarebbero costituite dall'aver attestato la fattibilità di piani di concordato che in realtà non sarebbero stati tali, consentendo così a di temporeggiare nella prosecuzione dell'esercizio provvisorio e ritardare la dichiarazione di fallimento.

In particolare, per la curatela i concordati non sarebbero stati fattibili in quanto gli elementi attivi dell'azienda promessa in vendita ad Ab Invest non sarebbero stati di proprietà di o comunque sarebbero risultati sovrastimati.

Sempre in punto di fatto, il Fallimento ha dedotto di aver appreso che, dopo la rinuncia da parte di essa curatela ad un primo giudizio risarcitorio promosso nei confronti della e pochi giorni prima della notifica di un nuovo atto introduttivo, la predetta professionista, con suo marito avrebbe costituito in fondo patrimoniale le unità immobiliari indicate nell'atto di citazione.

Sul rilievo quindi che detta costituzione sarebbe avvenuta in pregiudizio del Fallimento e che ricorrerebbero i presupposti richiesti dalla legge, parte attrice ha chiesto dichiararne l'inefficacia e disporre la revoca *ex art. 2901 c.c.*

I convenuti in giudizio si costituivano in giudizio contestando la domanda per quanto esplicitato in comparsa: in via preliminare, in rito, chiedevano disporsi la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione dell'azione risarcitoria pendente innanzi al Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in materia di Impresa; nel merito, preliminarmente, invocavano l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria, evidenziando che, essendo stato costituito il fondo patrimoniale per cui è causa con atto notarile del 10 maggio 2015, trascritto presso le Conservatorie dei RR.II. il successivo 25 maggio, fosse ormai decorso il termine quinquennale di prescrizione; in via subordinata, sempre nel merito, salva la preliminare eccezione di prescrizione, chiedevano rigettarsi l'azione revocatoria proposta dal Fallimento perché infondata in fatto e diritto.

Sulla mera produzione documentale e in assenza di istanze istruttorie, la lite, su congiunta richiesta delle parti, era assegnata in decisione con i termini di cui all'articolo 190 del Codice di procedura civile.

#### *Azione revocatoria*

La controversia oggetto del presente procedimento verte in materia di azione revocatoria ordinaria.

Occorre, dunque, esaminare preliminarmente le condizioni per l'esercizio di tale azione, elencate dall'art. 2901 c.c.

Dalla lettura di tale norma emerge che i presupposti per esperire l'*actio pauliana* consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisca in revocatoria e il debitore disponente; nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto di disposizione; nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che con l'atto di disposizione venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (cfr., con riferimento ad ipotesi di cessione di beni al coniuge, contestualmente al mutamento del regime patrimoniale di comunione legale in quello della separazione dei beni, Cass. 16 dicembre 2005, n. 27718).

L'*actio pauliana* ha la funzione non solo di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (sicché la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l'atto dispositivo è viziato sin dall'origine: si veda, Cass. 23

settembre 2004, n. 19131), ma anche di assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia (*ex multis*, Cass. 9 marzo 2006, n. 5105).

Quanto alla nozione di credito nell'azione revocatoria, la stessa deve essere interpretata in senso estensivo fino a ricomprendervi le legittime ragioni od aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell'azione, purché non si rivelino *prima facie* pretestuose e a condizione che possa valutarsi come probabili, anche se non definitivamente accertate (si veda, da ultimo, Cass., sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 4212; Cass. 17 gennaio 2007, n. 966).

Quanto al pericolo di danno (*eventus damni*), avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi *ex ante* - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione - a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'*eventus damni* non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo.

Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (*eventus damni*) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (v. Cass. 18 marzo 2005, n. 5972; Cass. 27 ottobre 2004, n. 20813; Cass. 29 ottobre 1999, n. 12144), e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro (v. Cass., 17 gennaio 2007, n. 966), in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (v. Cass. 7 luglio 2007, n. 15310; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3470; Cass. 1° giugno 2000, n. 7262).

Il riconoscimento dell'esistenza dell'*eventus damni* non presuppone peraltro una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto

impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass. 9 marzo 2006, n. 5105). Non essendo richiesta, a fondamento dell'azione di azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'evento di danno (v. Cass. 18 marzo 2005, n. 5972; Cass. 6 agosto 2004, n. 15257).

Quanto al profilo soggettivo, ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria è importante distinguere tra atti di disposizione successivi o anteriori al sorgere del credito nonché tra atti a titolo gratuito od onerosi.

Negli atti anteriori al sorgere del credito si richiede l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (*consilium fraudis*), mentre negli atti successivi, come nel caso che ci occupa, al sorgere del credito è sufficiente la mera generica conoscenza del pregiudizio.

Negli atti a titolo gratuito, nel cui ambito rientrano anche le donazioni, si prescinde dall'indagine sull'elemento psicologico del terzo, mentre negli atti a titolo oneroso è necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Tanto premesso in punto di diritto, occorre ora esaminare le questioni sollevate nel caso di specie, partendo dalla preliminare richiesta di sospensione del giudizio, formulata in rito da parte convenuta, e dalla eccezione di intervenuta prescrizione della presente azione revocatoria da essi sollevata.

#### *Sulla richiesta di sospensione del giudizio*

La richiesta di sospensione del procedimento revocatorio, in attesa dell'esito del giudizio di responsabilità ove il Fallimento ha formulato la domanda risarcitoria nei confronti della \_\_\_\_\_, è ormai superata e comunque infondata. Detto ultimo giudizio – come emerge dalla documentazione allegata dall'attore nel corso del presente giudizio - è stato, infatti, definito dal Tribunale delle Imprese di Napoli con sentenza n.ro 1789, resa in data 18/24 febbraio 2021, in forza della quale

la \_\_\_\_\_ è stata condannata, in solido con gli altri convenuti, al pagamento in favore della curatela del fallimento della \_\_\_\_\_ della somma di € 3.637.747,00, oltre interessi e spese.

Da ciò discende il superamento dell'eccezione di sospensione formulata.

Ad ogni buon conto, giova evidenziare che, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, va esclusa la necessità di sospendere il giudizio *ex art. 2901 c.c.* in caso di litigiosità del credito posto alla base del medesimo.

È stato infatti affermato che: *“il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, senza che il relativo giudizio debba ritenersi soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito”* (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 22307 del 2020, Cass. Ord. n. 3369 del 2019, nonché Cass. n. 17110 del 2019).

#### *Sulla eccezione di prescrizione*

Occorre ora valutare l'eccezione di prescrizione della azione revocatoria, sollevata da parte convenuta.

Nei propri scritti difensivi, i convenuti hanno dedotto che non sia stato rispettato il termine di prescrizione previsto dall'art. 2903 c.c. per essere stata l'odierna azione proposta oltre il termine di cinque anni decorrente dalla data dell'atto di disposizione del patrimonio posto in essere dai coniugi \_\_\_\_\_ asseritamente pregiudizievole per le ragioni creditorie del Fallimento.

Più nel dettaglio, hanno evidenziato che il fondo patrimoniale, come rilevato (e documentato) dallo stesso Fallimento nella sua citazione, è stato costituito *“con atto a rogito per notar \_\_\_\_\_ del 10 maggio 2015 (rep. 67.294; racc. 27.599), trascritto, il successivo 25 maggio, presso le Conservatorie dei RR.II. di*

*Napoli 2 (reg. gen. 18320; reg. part. 14635) e Fermo (reg. gen. 3364; reg. part. 2479)”.*

Pertanto, secondo l’assunto dei convenuti, alla data 3 luglio 2020, di notifica della citazione – cinque anni e due mesi dopo dalla trascrizione dell’atto impugnato - era senz’altro decorso il termine quinquennale di prescrizione dell’azione.

A tale eccezione parte attrice ha replicato che l'azione deve ritenersi tempestiva in quanto l'art. 83, comma secondo, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, ha sospeso la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante le azioni precluse dalla sospensione.

Ed ancora, ha rilevato che, essendo stati sospesi i termini per la proposizione dell’atto introduttivo del giudizio (necessario nel caso di azione revocatoria, che è manifestazione di un diritto potestativo a carattere formativo giudiziale, per la cui attuazione è necessaria la domanda giudiziale), il termine in cui poteva ritenersi compiuta la prescrizione, inevitabilmente, dovesse farsi slittare al 28 luglio 2020.

Sul punto la convenuta ha però ribattuto la necessità di applicare il comma ottavo del citato art. 83, che detta misure specifiche proprio per l'ipotesi di termini di decadenza e prescrizione.

L'eccezione è fondata.

L'art. 2903 c.c. prevede che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto di disposizione del patrimonio con il quale il debitore rechi pregiudizio al creditore e di cui questi domanda che ne venga dichiarata l’inefficacia.

Nel caso di specie è pacifico che il fondo patrimoniale sia stato costituito con atto notarile del 10 maggio 2015, che sia stato trascritto il successivo 25 maggio presso le Conservatorie dei RR.II. di Napoli 2, e che il giudizio sia stato trasmesso per l’iscrizione a ruolo il 3 luglio 2020 e, dunque, oltre il termine quinquennale previsto dalla norma citata.

Occorre però valutare l’impatto, sul decorso di tale termine, del regime di sospensione introdotto dal d.l. 18/2020 in ragione dell'emergenza pandemica.

Com’è noto, l’art. 83 del citato d.l. 18/2020 ha previsto che “*Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto*

*dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”.*

Il termine del 15 aprile è stato poi sostituito con l'11 maggio dall'art. 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.*

Al comma ottavo della disposizione in esame, nel testo convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato stabilito, poi, che *“per il periodo”* - dal *“16 aprile”* al *“30 giugno 2020”* - *“di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6”* (ossia quelli presi dai capi dell'uffici giudiziari per l'adozione delle misure organizzative necessarie ad evitare la diffusione del virus) *“è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi”.*

Orbene, dall'analisi complessiva della norma emerge che la sospensione del termine di prescrizione, ad onta di quanto sostiene parte attrice, non è stata disposta *tout court*, operando per le sole ipotesi in cui i provvedimenti dei Capi degli Uffici Giudiziari impedissero concretamente la proposizione della domanda giudiziale.

Ed allora a nulla rileva la circostanza che l'interruzione della prescrizione dell'azione revocatoria da parte del Fallimento potesse avvenire, come pure ha dedotto l'attore, solo attraverso la proposizione di una domanda giudiziale, perché, ai fini della applicazione di tale previsione, occorreva anche un'ulteriore condizione, cioè che fosse stato disposto dal Capo dell'Ufficio giudiziario di riferimento, con uno specifico provvedimento, l'impossibilità della relativa proposizione.

Ed infatti, il comma undicesimo, sempre del richiamato art. 83, prevede espressamente che *“Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, (con modificazioni) dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono*



*depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo*”, ossia telematicamente.

Ciò premesso, considerato che il Tribunale adito, competente per l'azione revocatoria proposta dal Fallimento, all'epoca della iscrizione a ruolo del presente giudizio aveva - e tutt'oggi ha - *“la disponibilità del servizio di deposito telematico”*, è chiaro che l'iscrizione a ruolo della causa poteva avvenire in via telematica, come del resto è avvenuto nel caso concreto, sebbene tardivamente, a distanza di circa due mesi dalla scadenza del suddetto termine quinquennale.

E neppure risulta - né è stato altrimenti dimostrato dalle parti - che i provvedimenti organizzativi adottati dal dirigente del Tribunale di Torre Annunziata abbiano in qualche modo limitato la possibilità, durante il periodo considerato dalla norma in esame, di introdurre il giudizio mediante deposito telematico dell'atto introduttivo. Ne deriva, pertanto, che le misure organizzative di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 83 non impedissero in alcun modo la proposizione della domanda giudiziale da parte della curatela.

Del resto, le modalità prescelte dal Fallimento, sia per la notifica della citazione, che per la sua iscrizione a ruolo, dimostrano che siffatti adempimenti potevano avvenire anche prima, ossia entro la scadenza del termine di prescrizione.

Discende da tali argomentazioni che la *“presentazione della domanda giudiziale”* da parte della curatela non fosse in alcun modo impedita dalle misure organizzative del Capo dell'Ufficio Giudiziario di riferimento, non rientrando la fattispecie in esame nell'alveo delle ipotesi di sospensione del decorso dei termini di prescrizione previste dal comma ottavo dell'art. 83, circoscritte ai soli casi di effettiva preclusione della proposizione della domanda, che, per le ragioni dette, non vi è stata stata.

Nè conducono a diversa conclusione le osservazioni formulate da parte attrice che, partendo dalla disposizione di cui al secondo comma del medesimo art. 83, sostiene che tale norma, collegando la sospensione dei termini a *“tutti i procedimenti civili e penali, pendenti o da introdurre”*, lasci intendere che tale meccanismo sia suscettivo di essere esteso a tutti i termini e, quindi, anche ai termini per la proposizione dell'atto introduttivo del giudizio. Tuttavia, l'assunto di parte attrice non può condividersi poiché se, da una parte, la disposizione *de qua* fa riferimento ai procedimenti di ogni tipo, civili, penali, pendenti o da introdurre; dall'altra ha anche chiarito che la regola della sospensione vale per *“tutti i termini procedurali”*

e solo per quelli, applicandosi a quelli di natura sostanziale (come la decadenza e la prescrizione, appunto) il diverso criterio previsto dal comma ottavo che, come detto, ancora la sospensione della prescrizione e della decadenza - per i casi in cui la sua interruzione possa avvenire solo attraverso la proposizione di un atto giudiziario - esclusivamente all'ipotesi in cui i provvedimenti organizzativi adottati dai Capi degli Uffici giudiziari impediscano materialmente l'esercizio del diritto, ipotesi questa come visto non ricorrente nel caso concreto.

Del resto, anche a voler ragionare diversamente e, dunque, pur intendendo accedere ad una interpretazione – quella suggerita da parte attrice – estensiva della norma di riferimento, ampliandone la portata sino a ricomprenderci anche i termini di natura sostanziale, si addiverrebbe ad una violazione del generale principio per il quale tutte le norme, contenute nel codice civile o in altre leggi, che prevedono la sospensione dei termini di prescrizione o di decadenza, integrano, a norma dell'art. 14 delle preleggi, disposizioni di carattere eccezionale, con la conseguenza che non sono suscettibili di applicazione “*oltre i casi e i tempi in esse considerati*”.

In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, devono ritenersi esclusi dal perimetro della sospensione dei termini processuali, disposta dal comma secondo del medesimo articolo, i termini di decadenza e prescrizione, anche quando non possono essere interrotti da un atto stragiudiziale, ma richiedono necessariamente la proposizione di una domanda giudiziale (e salvo, giova ribadirlo, che non sia stato disposto diversamente dai Capi dei singoli Uffici con i provvedimenti ad essi rimessi nel periodo emergenziale, circostanza non ricorrente, per le ragioni dette, nel caso di specie).

Altrettanto irrilevante è il richiamo da parte del Fallimento attore alla relazione illustrativa al d.l. “Cura Italia” che, a ben vedere, in nessuna sua parte contiene un riferimento al comma ottavo dell'art. 83, che è la norma su cui è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.

Ed infatti, nella predetta relazione viene precisato, ma solo con riferimento al comma secondo dell'art. 83, che con tale disposizione si è cercato di superare l'*impasse* derivante dalla formulazione del precedente d.l. n. 11/2020, richiamando in linea generale i giudizi civili e penali in luogo del richiamo alla “pendenza” dei giudizi. Nulla a che vedere dunque con la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione disciplinata dal successivo comma ottavo, per l'ipotesi in cui la sua interruzione possa avvenire solo con la proposizione di una domanda giudiziale.

E neppure giovano alla tesi del Fallimento le sentenze n. 278/2020 della Corte costituzionale e n. 5292/2021 delle Sezioni Unite della Cassazione richiamate negli scritti difensivi di parte attrice, che affrontano il diverso tema della sospensione dei termini di prescrizione del reato prevista dall'art. 83, comma nono.

Ad ogni buon conto, quand'anche si volessero estendere ai casi contemplati dal comma ottavo i principi sanciti nelle due pronunzie, la soluzione condurrebbe ad esiti ancor più contrari alla tesi dell'attore, perché con successiva sentenza n. 140/2021 la Corte Costituzionale, modificando la precedente decisione, ha dichiarato illegittima la sospensione del corso della prescrizione nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020.

Ne deriva che, sulla base della normativa citata, alcuna sospensione ai sensi dell'art. 83, comma ottavo, d.l. 18/2020, può dirsi applicabile al termine quinquennale di proposizione dell'azione revocatoria spiegata dal fallimento.

Per tali motivi l'azione oggi in esame è stata proposta tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 2903 c.c.

#### *Spese*

Trattandosi di questione connotata da assoluta novità (sporadiche e contraddittorie risultano i precedenti giurisprudenziali specifici di merito), sussistono quindi le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

#### *P.Q.M.*

Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, così provvede:

- rigetta la domanda;
- spese compensate.

Così deciso in Torre Annunziata, li 24 giugno 2022

**Il giudice**

*dott.ssa Anna Laura Magliulo*